


NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI

di **Monica Facchetti**



I commi 185-197, art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) introducono un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'agevolazione compete in misure differenziate per gli investimenti nei beni:

- **materiali "ordinari";**
- **materiali Industria 4.0;**
- **immateriali Industria 4.0 (non oggetto di trattazione in questo approfondimento).**

La nuova misura sostituisce il superammortamento e l'iperammortamento, ampliando quindi la platea dei soggetti anche alle imprese che non deducono gli ammortamenti. Le nuove regole per gli investimenti evidenziano la finalità del legislatore di "sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, a l'accrescimento delle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale". Di seguito sintetizziamo le numerose novità che sono state introdotte.

A chi si rivolge?	Iperammortamento (Industria 4.0)	Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio nazionale indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali, società semplici, snc, sas, srl, spa, sapa etc), dal settore economico di appartenenza e a prescindere dalla tipologia di regime applicato (ordinario, forfetario etc) purchè siano in regola: <ul style="list-style-type: none"> • con gli adempimenti previsti per la sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; • con i versamenti previdenziali e assistenziali relativi ai lavoratori dipendenti.
	Superammortamento	
Soggetti esclusi	Iperammortamento (Industria 4.0)	Sono escluse: <ul style="list-style-type: none"> • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal codice della crisi e dell'insolvenza, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; • le imprese che abbiano ricevuto delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, co. 2, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
	Superammortamento	
Acquisti esclusi	Iperammortamento (Industria 4.0)	Investimenti in beni "Industria 4.0" nuovi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 , in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Detti acquisti, ove compatibili, fruiscono della vecchia disciplina prevista per l'iperammortamento, non applicabile, ad esempio a gran parte del settore agricolo, per il quale è prevista la tassazione su base catastale.
	Superammortamento	Investimenti in beni "ordinari" nuovi effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 , in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Detti acquisti, ove compatibili, fruiscono della vecchia disciplina prevista per il superammortamento, non applicabile, ad esempio a gran parte del settore agricolo, per il quale è prevista la tassazione su base catastale.

Quali beni rientrano?	Iperammortamento (Industria 4.0)	<p>Rientrano i beni strumentali NUOVI :</p> <ul style="list-style-type: none"> • inclusi nell'Allegato "A" alla Legge di Bilancio 2017 e che rispondano a tutti i requisiti previsti. Sinteticamente tutti gli impianti, attrezzature e macchinari, le cui dotazioni variano a seconda della natura del bene, devono essere altamente tecnologici (comprovato da certificazione del produttore), e rispondenti ai vincoli dell'automazione e dell'interconnessione. (*) • consegnati/messi in funzione o con data ultimazione lavori (per gli impianti) a decorrere dal 01/01/2020. <p>(*) Il beneficio decorre dalla data di avvenuta interconnessione certificata. IMPORTANTE: I BENI NON DEVONO ESSERE CEDUTI A TITOLO ONEROSO PER ALMENO DUE ANNI. L'UNICA MODALITA' PREVISTA PER NON PERDERE IL BENEFICIO E' LA SOSTITUZIONE ANCHE NEL BIENNIO DEL BENE CON UN BENE AVENTE SEMPRE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.</p>
	Superammortamento	<p>Rientrano solo i beni "materiali" (non quelli immateriali) strumentali all'attività esercitata (esclusi i "beni merce" e i materiali di consumo, le autovetture, i fabbricati ed i beni aventi da DM 31/12/88 un'aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%).</p>
Come funziona?	Iperammortamento (Industria 4.0)	<p>Per poter accedere al credito d'imposta l'impresa è tenuta a produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000 (AUTOCERTIFICAZIONE), per importi inferiori ad € 300.000 o perizia tecnica da parte di un soggetto abilitato, nel caso di investimenti di importo superiore ad € 300.000 attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni 4.0 e dell'avvenuta interconnessione con il sistema aziendale. • le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197. • comunicazione al MISE relativamente alla quale l'Agenzia delle entrate non ha ancora dato alcuna indicazione. <p>E' possibile usufruire del credito d'imposta in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del bene. Esempio: Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile € 40.000, in quote da € 8.000 annuali, a partire dal 2021.</p> <p>Prerequisiti: La società o l'imprenditore (se ditta individuale) deve informarsi presso il proprio commercialista relativamente all'importo complessivo delle imposte (IVA, IRPEF), tributi (IMU, TASI), contributi (INPS) versati annualmente e da poter utilizzare in compensazione con il credito d'imposta in F24, diversamente, la quota incapiante dell'anno andrà persa.</p>
	Superammortamento	<p>Per poter accedere al credito d'imposta l'impresa è tenuta a produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati con il riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 197. • comunicazione al MISE relativamente alla quale l'Agenzia delle entrate non ha ancora dato alcuna indicazione. <p>E' possibile usufruire del credito d'imposta in 5 anni, in quote di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in funzione del bene. Esempio: Acquisto impianto nel 2020 da € 100.000 - importo recuperabile € 6.000, in quote da € 1.200 annuali, a partire dal 2021.</p> <p>Prerequisiti: La società o l'imprenditore (se ditta individuale) deve informarsi presso il proprio commercialista relativamente all'importo complessivo delle imposte (IVA, IRPEF), tributi (IMU, TASI), contributi (INPS) versati annualmente e da poter utilizzare in compensazione con il credito d'imposta in F24, diversamente, la quota incapiante dell'anno andrà persa.</p>
Limiti di rilevanza e ammontare del contributo	Iperammortamento (Industria 4.0)	<p>LIMITI › CONTRIBUTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fino a Euro 2.500.000 › 40% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria) • Oltre a Euro 2.500.000 e fino a 10.000.000 › 20% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria) • Oltre a Euro 10.000.000 › Nessuna agevolazione
	Superammortamento	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a Euro 2.000.000 › 6% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria) • Oltre a Euro 2.000.000 › 6% del costo di acquisto (o costo sostenuto dal locatore, in caso di locazione finanziaria)
Cumulabilità	Iperammortamento (Industria 4.0)	<p>Tale meccanismo, è cumulabile con altre agevolazioni ovviamente rispettando il criterio secondo il quale il vantaggio economico risultante dal cumulo non può mai essere superiore al costo sostenuto per l'investimento. Per quanto attiene la cumulabilità con i PSR è necessario analizzare, anche attraverso un tecnico di fiducia, il bando regionale di riferimento per verificare le regole di cumulabilità presenti nella norma istitutrice del PSR.</p> <p>Esempio di Misura cumulabile: Beni Strumentali - Nuova Sabatini (CONTRIBUTO IN C/INTERESSI AD UN TASSO DI INTERESSE CONVENZIONALMENTE ASSUNTO AL 2,75% PER GLI INVESTIMENTI "ORDINARI E DEL 3,575% PER GLI INVESTIMENTI IN BENI INDUSTRIA 4.0)</p>
	Superammortamento	